

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-09822 presentato da MANNINO Claudia
testo di Mercoledì 19 ottobre 2016, seduta n. 695

MANNINO, DE ROSA, BUSTO, DAGA, MICILLO, TERZONI, ZOLEZZI e VIGNAROLI. — Al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:

- con l'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE – relativo alla nuova disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture è stata disposta l'abrogazione del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, del regolamento di attuazione n. 207 del 2010 e di altre disposizioni incompatibili e sono state, altresì, previste opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali per assicurare, in ogni caso, l'ordinata transizione tra la previgente disciplina e la nuova, al fine di evitare incertezze interpretative ed applicative;
- il completamento del processo di riforma della disciplina degli appalti pubblici risulta, tuttavia, subordinato all'approvazione ed alla successiva emanazione di oltre cinquanta provvedimenti attuativi (decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, decreti ministeriali, interministeriali ed atti dell'Autorità nazionale anticorruzione) previsti dal nuovo codice;
- al riguardo, si evidenzia come il Ministro non abbia ancora provveduto all'adozione, nei termini previsti dalla legge, di alcuni provvedimenti attuativi inerenti a determinate materie specificamente indicate; più precisamente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avrebbe dovuto regolamentare, ognuna con specifico decreto, le discipline relative: alla programmazione delle acquisizioni delle stazioni appaltanti (articolo 21, comma 8); ai requisiti di professionisti, società di ingegneria e loro consorzi (articolo 24, comma 2); all'elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (articolo 89, comma 11); alle linee guida per il direttore dei lavori e per il direttore dell'esecuzione (articolo 111, commi 1 e 2) per le quali, in parte, non esiste una disciplina transitoria; alle modalità ed ai tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia (BIM) (articolo 23, comma 13); alle direttive generali per gli appalti della difesa di cui al decreto legislativo n. 208 del 2011 (articolo 159, comma 4);
- a sei mesi dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina nessuno dei sopra citati decreti ha visto la luce ed è presumibile ritenere che non saranno rispettate nemmeno le scadenze previste per il 19 ottobre 2016 (riguardanti l'emanazione dei decreti relativi agli indirizzi generali sulla pubblicazione dei bandi – articolo 73, comma 4 – e all'albo dei responsabili e dei direttori dei lavori e dei collaudatori delle opere a general contractor – articolo 196, comma 4) –;
- sulla base di quali specifiche motivazioni non si è ancora provveduto in ordine all'adozione dei sopra richiamati provvedimenti attuativi. (5-09822)